



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA FAUNISTICO - AMBIENTALE

Approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 52 del 02/04/2013

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE

L'Ente, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dal vigente statuto e dal regolamento provinciale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, disciplina, col presente, ai sensi dell'art 4, della Legge 65/86 l'ordinamento e l'organizzazione del proprio Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale.

La normativa di riferimento è: legge 07.03.1986, n. 65 e s.m.i., ll.rr. 30.11.1987 n. 58 e s.m.i. e 16.12.1991, n. 57 e s.m.i. e D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ART. 2 – COMPITI ED ATTRIBUZIONI

In relazione alle materie di cui all'art. 19, c. 1°, lett. a) e) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il personale preposto al Servizio Vigilanza Faunistico Ambientale ha il compito di vigilare sull'osservanza dei regolamenti comunitari, delle leggi statali e regionali, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri atti normativi, a tali materie riferentisi; svolge, inoltre, attività operativa in relazione a:

- codice della strada, nei limiti previsti e regolamentati dall'art 12 Dlgs 30/4/1995 n 285 punto 2 in relazione all'art 11 c.d.s.. ;
- rappresentanza nell'interesse dell'Amministrazione provinciale, nonché tutela e custodia del patrimonio dell'Ente;
- prestazione di opera di soccorso in caso di calamità e disastri e privati infortuni;
- svolgimento di tutti i compiti connessi alla qualifica di agente o ufficiale di p.g. con le limitazioni previste dalla legge, ivi compresa l'attività delegata dall'Autorità Giudiziaria;
- cooperazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di polizia;

ART. 3 - STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO - QUALIFICHE

Il Servizio di cui all'art. 1, c. 1° del presente Regolamento è così articolato:

- **Un Responsabile del Servizio**, Istruttore Direttivo, con la denominazione di **“Comandante”**, ex art. 7, c. 3° della legge n. 65/1986 e s.m.i
- **Un Vice Responsabile**, individuato tra gli istruttori aventi la maggiore anzianità di servizio e denominato **“Vice Comandante”**;
- **Gli Istruttori di vigilanza**;
- **Gli Agenti di vigilanza**;

Il Dirigente del Settore competente sovrintende e coordina funzionalmente le attività amministrative del Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale; adotta tutti gli atti organizzativi e di gestione ai sensi dell'art. 5, c. 2° del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, agli appartenenti al Corpo di Vigilanza è riconosciuta la qualifica di Ufficiale ed agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, così come specificato:

- è Ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza il Responsabile del Servizio di Vigilanza;
- sono Ufficiali di p.g e agenti di p.s gli Istruttori di vigilanza che hanno frequentato e superato apposito corso di formazione ;
- sono agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza gli agenti di vigilanza;

Il Vice Comandante, di cui al comma 1°, punto secondo del presente articolo, coadiuva il Comandante nell'attività di competenza di quest ultimo e lo sostituisce in caso di assenza; coadiuva e dirige l'attività degli agenti provinciali.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO

L'ambito operativo del Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale è individuato nell'intero territorio della Provincia di Cuneo.

Il Servizio può essere articolato, in relazione alle specifiche necessità operative, in aree territoriali di intervento, in relazione a criteri di omogeneità topografica, ambientale e funzionale, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili.

Al fine di realizzare moduli operativi validi ed integrati col territorio e con le sue esigenze, assicurando, al contempo, criteri di efficienza, trasparenza ed imparzialità, il Responsabile del Servizio, d'intesa col Dirigente del Settore, e compatibilmente con le risorse disponibili, potrà prevedere forme di rotazione del personale nelle aree suindicate, secondo le indicazioni di cui all'art. 1, comma 10°, lett. b) della Legge n. 190/2012.

ART. 5 – COMANDANTE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio – Comandante, di cui all'art. 3, comma 1° del presente regolamento, è direttamente responsabile del corretto impiego tecnico – operativo degli Agenti e dei relativi risultati. Informa l'attività operativa degli appartenenti al Servizio a criteri di responsabilità e reciproca collaborazione.

Come Comandante del Servizio di Vigilanza Provinciale, in possesso della qualifica di ufficiale di P.g., e' inoltre il referente dell'Autorità Giudiziaria, per le relative attività ai sensi dell'artt 55 e 57 c.p.p.

Il Responsabile del Servizio – Comandante, relativamente al personale di Vigilanza a lui sottoposto, adotta tutti gli atti organizzativi e di gestione ai sensi dell'art. 5, c. 2° del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. mediante apposito ordine di servizio.

Art. 6 - UNIFORME

Le attività di istituto debbono essere disimpegnate in uniforme, ai sensi dell'art. 4, c. 1° della legge n. 65/1986 e s.m.i..

Le foggie ed i segni distintivi dell'uniforme sono regolati dagli allegati "A", "B", "C", "D" ed "E" del presente regolamento.

Gli agenti sono direttamente responsabili del corretto utilizzo dei capi loro assegnati.

L'uniforme deve essere vestita con decoro e serietà professionale.

L'uso dell'abito civile in servizio può essere consentito solo in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione del Comandante.

ART. 7 – DIVIETI

Agli operatori addetti al Servizio di Vigilanza è fatto divieto, oltre a quanto espressamente previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di comparto e dalle leggi, di rilasciare agli organi di informazione, pubbliche o private dichiarazioni, relative all'attività svolta.

Art. 8 – ARMI

Gli Agenti Provinciali, in possesso della qualifica di Agente di P.S., ai sensi dell'art. 29 della Legge 157/92, dell'art. 5, comma 5, della Legge 65/86 e dell'art. 6, comma 2, del D.M. 145/87, portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, con duplice finalità:

- **Difesa personale** - dotazione individuale costituita da una arma corta comune da sparo, pistola semiautomatica cal. 9, corredata di due caricatori, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dal D.M. 145/87, mediante assegnazione dell'arma in via continuativa, ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera a, del D.M. n. 145/87. Il porto di dette armi senza la licenza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 145/87, è consentito anche fuori del servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dal presente regolamento. Dette armi sono portate e detenute in conformità a quanto disposto dagli art. 5 e 6 del D.M. 145/87, con specifico provvedimento di "assegnazione dell'arma in via continuativa", soggetto a revisione annuale da parte del Presidente della Provincia.
- **Compiti di istituto** - Armi da caccia di cui all'art. 13 della Legge 157/92, armi con proiettili a narcotico e tutte le altre armi comuni, utilizzabili per le attività di istituto. Tali armi vengono utilizzate, di norma, per specifici servizi, svolti ai sensi dell'art. 19 della Legge 157/92, quali attività istituzionali di contenimento della fauna selvatica, abbattimenti sanitari. Le armi di cui sopra, durante il servizio e per i compiti di istituto, sono portate e detenute in conformità a quanto disposto dall'art. 27, comma 1, lettera a, della Legge 157/92 e dal regolamento di cui all'art. 5, comma 5 della Legge 65/86. Dette armi, delle quali è prevista la dotazione anche ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b, del D.M. 145/87, in relazione al tipo di servizio prestato, vengono impiegate mediante assegnazione nominativa con prelevamento dall'armeria di reparto e versamento al termine del servizio assegnato, come specificato nell'ordine di servizio. Per esigenze operative, tenuto conto che il Servizio di Vigilanza è composto da Agenti Provinciali distaccati su tutto il territorio provinciale, ed essendo l'armeria di reparto dislocata unicamente presso la sede centrale di Cuneo, può essere autorizzata mediante apposito provvedimento, l'assegnazione in via continuativa agli Agenti Provinciali, di armi lunghe comuni da sparo personali, rientranti tra quelle indicate dall'13 Legge 157/92 e dall'art. 4, comma 3, lettera b, del D.M. 145/87.

Presso gli Uffici provinciali sono presenti degli armadietti blindati utilizzabili per il deposito momentaneo delle armi corte in dotazione agli Agenti Provinciali. L'arma corta per difesa personale, assegnata individualmente in via continuativa, deve essere nella materiale disponibilità dell'Agente Provinciale alla quale è stata assegnata. Il deposito delle armi negli armadietti blindati è, pertanto, da considerarsi del tutto temporaneo.

Art. 9 – MODALITÀ DI PORTO DELLE ARMI

Gli Agenti Provinciali portano l'arma corta per difesa personale, assegnata in dotazione in via continuativa, correttamente riposta nella relativa fondina, corredata da caricatore di riserva. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate o quelle per le quali non si abbia specifica autorizzazione, a termini del presente regolamento. Nei casi in cui l'Agente Provinciale, sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile. Per quanto attiene al porto e detenzione delle armi e delle munizioni in dotazione o assegnate durante il servizio e per i compiti di istituto, si richiamano le disposizioni di Legge vigenti, ed, in particolare, la Legge 157/92, il D.M. 145/87, il T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e relativo Regolamento di attuazione, nonché la Legge 110/75. Massima cura dovrà essere riservata sia alla manutenzione delle armi in dotazione o assegnate sia alla loro custodia. A tal proposito si richiama l'attenzione alle norme poste dagli art. 20 e 20 bis della Legge 110/75.

Art. 10 - ARMERIA

E' istituita presso i locali della Provincia di Cuneo l'armeria del Servizio Vigilanza Faunistico Ambientale, secondo i requisiti di cui al D.M. 04.03.1987, n. 145.

Le funzioni di consegnatario sono svolte dal responsabile del Servizio di Vigilanza, il quale, a sua volta, d'intesa con il dirigente competente, individua un vice consegnatario.

Nell'armeria verranno custodite, nel rispetto delle normative vigenti, tutte le armi costituenti dotazione di reparto, quelle non assegnate o in riparazione nonché le relative munizioni.

Presso l'armeria si potranno custodire tutte quelle armi oggetto di sequestro, confisca amministrativa nonché, e per lo stretto tempo necessario, quelle derivanti da sequestro penale qualora non sia possibile depositarle presso i competenti uffici giudiziari.

Art. 11 – DOVERI DEL CONSEGnatARIO

Il consegnatario o in caso di assenza o impedimento temporaneo il suo vice, devono vigilare costantemente sulla sicurezza dell'armeria, segnalando immediatamente al Dirigente ogni anomalia riscontrata e redigendo apposita relazione.

Ogni prelievo e deposito di armi e/o munizioni dovrà essere annotato su apposito registro dove verranno chiaramente scritte le operazioni effettuate, complete di generalità di chi ha eseguito l'operazione, tipologia dell'armamento – munizionamento movimentato, data, ora e firma.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rimanda al DM n.145 del 14.3.1987

Art. 12 - TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Ogni Agente provinciale è dotato di un tesserino identificativo plastificato (allegati "F" e "G" al presente regolamento), rilasciato dall'Amministrazione, riportante lo stemma della Provincia di Cuneo, e, nella parte anteriore, i seguenti dati:

- il Servizio o Reparto di appartenenza;
- la qualifica;
- il Cognome e Nome dell'Agente provinciale;
- il numero di Matricola;
- la fotografia in uniforme;

nella parte posteriore sono indicate le normative legislative di riferimento.

ART. 13 – REQUISITI FISICI E PSICOATTITUDINALI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Ferme restando le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego (in particolare, l'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.), per l'accesso o la mobilità volontaria presso il Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale provinciale, sono necessari, in particolare, i seguenti requisiti:

1. sana e robusta costituzione fisica, idonea allo svolgimento incondizionato dei compiti d'istituto, nonché un livello di condizione fisica che consenta l'espletamento del servizio in piena sicurezza;
2. idoneità psicoattitudinale allo svolgimento incondizionato dei compiti d'istituto ed al maneggio ed uso delle armi, secondo la normativa vigente.

In casi di temporanea inidoneità fisica o psicoattitudinale, gli appartenenti al Servizio possono essere assegnati, per il periodo di tempo necessario al recupero della piena efficienza, a servizi interni o d'ufficio.

In caso di inidoneità fisica o psicoattitudinale permanente che renda inabile gli appartenenti al Corpo ai servizi esterni, questi verranno impiegati nei servizi interni o d'ufficio dell'Amministrazione Provinciale compatibili con il loro stato.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge in generale, dei CCNL di categoria, nonché le norme dei vigenti regolamenti provinciali in materia di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia di personale del Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale.